

Tribunale Amministrativo Regionale (N.R.G. 162/1998) notificato in data 14.11.1998. Il TAR del Veneto, I sezione, con sentenza n. 446/2010 del 11 febbraio 2010, ha accolto il suddetto ricorso e, conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta Regionale n. 3042 del 04.08.1998, nella parte in cui ha stralciato la previsione di area produttiva, già prevista dalla variante adottata ma stralciata in sede di esame della Variante da parte della struttura regionale, ed ha quindi ripristinato la classificazione di zona produttiva.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 81 del 14.04.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.1997, limitatamente alla parte annullata in sede giurisdizionale, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (**Allegato A**) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (**Allegato A1**). La Valutazione Tecnica Regionale n. 81 del 14.04.2010, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della Commissione Tecnica Regionale del 27.05.1998 parere n. 180, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3042 del 4.08.1998 con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85.
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia